



Deliberazione n. 1012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **SEI** del mese di **AGOSTO** alle ore **12:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC. N. 69/2020 (1.01.03) STIPULA CONVENZIONE COLLETTIVA TRA L'ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA E L'ASST DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE/TIROCINI CURRICOLARI RELATIVI AL CORSO DI STUDIO IN FISIOTERAPIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - BIENNIO A.A. 2020/2021 E A.A. 2021/2022



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che introduce la Formazione Universitaria per le Professioni Sanitarie e che la stessa avviene tramite appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università (art. 6 comma 3);

VISTO l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo il quale il tirocinio formativo e di orientamento si configura come completamento dell'attività formativa che si attua mediante la stipula di apposite convenzioni e non costituisce rapporto di lavoro;

VISTA la legge 251 del 10 agosto 2000, che determina che gli operatori dell'Area della Riabilitazione svolgano con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, al fine di espletare le specifiche competenze previste dai relativi profili professionali e dai codici deontologici;

VISTO il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio a cui le Università devono riferirsi e prevede tra le attività formative il tirocinio;

VISTO il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009, che individua all'interno della classe L/SNT/2 le Lauree nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, la figura professionale del fisioterapista, e determina 60 Crediti Formativi Universitari -CFU- per le attività professionalizzanti, ovvero tirocinio e laboratori;

DATO ATTO che quest'Azienda con delibera n. 317 del 11.03.2020 ha provveduto al rinnovo del rapporto convenzionale con l'Università degli Studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Fisioterapia - Sezione di Mantova;

VISTA la richiesta e la nota n. 32901 del 09.07.2020 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) degli Spedali Civili di Brescia con cui viene proposta la stipula dell'accordo convenzionale con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova per le attività didattico/formative e di tirocinio clinico degli studenti frequentanti il Corso di Studio in Fisioterapia - Sede di Brescia;

SENTITA a tale proposito il Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti del Corso di Studio in Fisioterapia - sede di Mantova, la quale ha espresso parere favorevole ad accogliere la richiesta di cui sopra e



che l'inserimento di tirocinanti avverrà in base alla propria disponibilità e previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa;

CONSIDERATO che il tirocinio clinico è da ritenersi tirocinio curriculare in quanto finalizzato all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico;

CONSIDERATO che l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio di Corso in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per ogni studente inserito in tirocinio presso il "soggetto ospitante", all'inizio di ogni Anno Accademico predisporrà su proposta del Direttore delle Attività Didattiche, un progetto formativo tecnico-pratico comprendente gli elementi indicati all'art. 6 del testo convenzionale;

CONSIDERATO che con l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25/05/2017, sono state individuate le "Linee Guida in materia di tirocini"; e che Regione Lombardia ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini con Deliberazione di Giunta n. X/7763 del 17/01/2018, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini sul territorio regionale sia curricolari che extracurricolari;

VISTO il successivo Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n. 6286 del 07 maggio 2018 con il quale sono state introdotte disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;

PRESO ATTO che il Soggetto Promotore intende avvalersi attraverso la presente Convenzione Collettiva – formalizzata per quanto attiene i caratteri generali con Determinazione Dirigenziale n. 863 del 20/06/2018 - della collaborazione dell'ASST di Mantova, "soggetto ospitante", per lo svolgimento delle attività didattico/formative e di tirocinio da parte degli studenti frequentanti il Corso di Studio in Fisioterapia;

CONSIDERATO che per la formazione e l'informazione di base degli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro come da D.Lgs 81/2008, si rimanda agli obblighi previsti dalla legge nei confronti dell'Ente formatore.

RITENUTO che l'ASST di Mantova, in qualità di Ente Ospitante, è tenuta ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs 81/2008 relativamente all'informazione ai tirocinanti sui rischi specifici relativi alla mansione e alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e che i luoghi di lavoro delle strutture aziendali presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio



siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività;

PRESO ATTO che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia ha sottoscritto il Protocollo di convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per il Corso di Laurea sopra richiamato e che prevede all'art. 8 della suddetta convenzione, il servizio mensa per gli studenti a carico dell'Istituzione Sanitaria, alle medesime condizioni del personale dipendente;

CONSIDERATO che se il "soggetto ospitante" dispone del servizio mensa per i propri dipendenti, deve garantire agli studenti che lo richiedono, la fruizione del pasto, alle stesse condizioni del proprio personale dipendente, come previsto dall'art. 5 della convenzione;

RITENUTO che l'ASST di Mantova deve garantire l'accesso agli studenti alla mensa aziendale, l'integrazione derivante dall'onere del costo-pasto sarà rimborsato dal "soggetto promotore", a richiesta del "soggetto ospitante", nonché l'onere derivante dal noleggio delle divise, mediante fatturazione;

RITENUTO di stipulare l'accordo convenzionale con l'ASST degli Spedali Civili di Brescia, con validità biennale a decorrere decorre dall'Anno Accademico 2020/2021 e termina con l'Anno Accademico 2021/2022; salvo disdetta da comunicare con preavviso di almeno 60 gg. L'eventuale rinnovo potrà avvenire su richiesta delle parti interessate con apposito atto deliberativo;

PRESO ATTO che le convenzioni sono soggette a imposta di bollo (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2., il cui pagamento complessivo è assolto in modo virtuale dal "soggetto promotore". Il "soggetto ospitante" si impegna a corrispondere al "soggetto promotore" un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta (o secondo disposizioni di legge);

VISTE:

- l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura Complessa S.I.T.R.A Dr. Franco Vallicella, in qualità anche di Responsabile del Procedimento;
- l'attestazione del Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie di regolarità contabile e di imputazione a Bilancio dei costi derivanti dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;



DELIBERA

1. di stipulare l'accordo convenzionale tra l'ASST degli Spedali Civili di Brescia e l'ASST di Mantova per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi alle attività didattico/formative e di tirocinio degli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia- Sezione di Brescia. Il testo convenzionale in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che la convenzione avrà una durata massima di due anni accademici con decorrenza dall'Anno Accademico 2020/2021 e termina con l'Anno Accademico 2021/2022 e potrà essere rinnovata su richiesta delle parti interessate con apposito atto deliberativo;
3. di accogliere i tirocinanti del Corso di Studio in Fisioterapia dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia, all'interno delle Strutture dell'ASST di Mantova;
4. di prevedere che l'Ente promotore predisporrà per i tirocinanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di tirocini, un progetto formativo tecnico-pratico e che la frequenza degli stessi avverrà in base alla disponibilità del "soggetto ospitante", previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa e con il Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti del Corso di Studio in Fisioterapia - sede di Mantova;
5. di dare atto che il "soggetto ospitante" si impegna a garantire l'inserimento dei tirocinanti rispettando e ottemperando agli obblighi derivati dal D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. di garantire ai tirocinanti del Corso di Studio in Fisioterapia dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia la fornitura delle divise, i DPI (dispositivi di protezione individuali), il servizio mensa durante il tirocinio;
7. di dare mandato alla Struttura Risorse Economico Finanziarie, la fatturazione dei costi sostenuti all'ASST degli Spedali Civili di Brescia da imputare sul conto economico n. 80202025;
8. di autorizzare a corrispondere il 50% dell'imposta di bollo, come previsto all'art. 10 della convenzione, di cui al conto economico n. 80402020;
9. di trasmettere la presente deliberazione all'ASST degli Spedali Civili di



Brescia e alle Strutture/Servizi aziendali: Economico Finanziarie, Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;

10. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

[Signature]
Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. del

Proposta n. 33 del 21/07/2020

Fasc n. 69/2020 (1.01.03)

Oggetto: Stipula Convenzione Collettiva tra l'ASST degli Spedali Civili di Brescia e l'ASST di Mantova per lo svolgimento di attività formative/tirocini curriculari relativi al Corso di Studio in Fisioterapia – Università degli Studi di Brescia - Biennio A.A. 2020/2021 e A.A. 2021/2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura S.I.T.R.A.
Dr. Franco Vallicella

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Vallicella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento:

- conto economico n. 80202025 dei Bilanci 2020_2021_2022_2023
- conto economico n. 80402020 dei Bilanci 2020_2021_2022_2023

Il Direttore della Struttura Complessa
Risorse Economico Finanziarie
Dr.ssa Nicoletta Moi



Carlo Poma



Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Mantova

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 19/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Spedali Civili S.S. Affari Istituzionali e rapporti con l'esterno	CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINI CURRICOLARI
---	--

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
/ TIROCINI CURRICOLARI RELATIVI AL CORSO DI STUDIO IN FISIOTERAPIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA**

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, con Sede Legale in Brescia - CAP 25123 - Piazzale Spedali Civili, 1 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: n.03775110988, il cui Legale Rappresentante è il Direttore Generale Dott. Massimo Lombardo, in forza della D.G.R. 16/06/2020 n. XI/3258, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore dell'U.O.C. Affari Istituzionali e Territoriali Dott.ssa Silvia Mentasti, ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 939 del 02/11/2017, di seguito denominata "Soggetto Promotore";

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, con Sede Legale in Mantova – CAP 46100 – Strada Lago Paiolo, n.10 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02481840201, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Raffaello Stradoni, di seguito denominata "Soggetto Ospitante",

P R E M E S S O C H E

- il D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulino specifici Protocolli di Intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del Servizio Sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle loro finalità didattiche e scientifiche;
- il Soggetto Promotore è stato riconosciuto da Regione Lombardia – giusta la Comunicazione Regionale Prot. n.H1.2005/0049608 del 04/11/2005 - quale Istituzione sanitaria accreditata ai fini dell'attivazione del Corso di Studio in Fisioterapia;
- in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa Regione Lombardia/Università degli Studi di Brescia – vigente a tutt'oggi - per i Corsi di Studio delle professioni sanitarie;
- il Soggetto Promotore con Decreto n. 260 del 06/03/2020 ha proceduto al rinnovo della convenzione con l'Università degli studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Fisioterapia;
- in applicazione dell'art.2 punto 1 della convenzione sopracitata, il Soggetto Promotore, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Studio proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività formative curriculari degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche organizzative; le strutture e risorse vengono fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università;
- in applicazione dell'art.2, punto 2 della medesima convenzione, qualora le strutture e le risorse a disposizione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio in oggetto, il Soggetto Promotore, d'intesa con il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell'Università degli Studi di Brescia, a cui afferisce il Corso di Studio in Fisioterapia, si impegna a stipulare

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Spedali Civili S.S. Affari Istituzionali e rapporti con l'esterno	CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINI CURRICOLARI
---	--

ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;

- con l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 25/05/2017, sono state individuate le nuove "Linee Guida in materia di tirocini";
- Regione Lombardia ha approvato i nuovi indirizzi in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), da ultimo con Deliberazione di Giunta n. X/7763 del 17/01/2018, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini promossi sul territorio regionale, curricolari ed extracurricolari, che non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
- il successivo Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia n. 6286 del 07 maggio 2018 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;
- il Soggetto Promotore intende avvalersi attraverso la presente Convenzione collettiva – formalizzata per quanto attiene i caratteri generali con Determinazione Dirigenziale n. 863 del 20/06/2018 - della collaborazione dell'ASST di Mantova come Soggetto Ospitante, per lo svolgimento delle attività didattico/formative e di tirocinio da parte degli studenti del Corso Studio in Fisioterapia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. In riferimento al Corso di Studio in Fisioterapia, il Soggetto Ospitante si impegna, in base alla propria disponibilità, previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa, ad accogliere in tirocinio presso le proprie Strutture, gli studenti iscritti al Corso medesimo, nei settori ed ambiti attivati nella Struttura stessa, per le attività di formazione che saranno definite di volta in volta nei progetti formativi e di orientamento, compatibilmente agli impegni assunti dal Soggetto Ospitante e dal Tutor prescelto al sopraggiungere delle richieste di attivazione dei singoli tirocini;
2. Gli incarichi di tutoraggio sono riservati a personale del Soggetto Ospitante in possesso di idoneo livello di formazione o comunque in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari dell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo tecnico/pratico, svolto dagli studenti iscritti al Corso di Studio in Fisioterapia non costituisce rapporto di lavoro, anche ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997.
2. Il tirocinio formativo tecnico/pratico è una attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dall'Assistente di tirocinio/Tutore.
3. Gli obiettivi del tirocinio sono stabiliti dal curriculum di studi in coerenza con gli obiettivi didattici approvati dal Consiglio di Corso e condivisi con il Soggetto Ospitante.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento di ogni singolo studente è seguita e verificata da un Tutor o Assistente di Tirocinio designato dal Coordinatore Didattico di sezione in veste di Responsabile didattico-organizzativo e da Tutor interno

**CONVENZIONE COLLETTIVA
DI TIROCINI CURRICOLARI**

individuato dal Soggetto Ospitante; ciò al fine di svolgere un ruolo di riferimento e di garanzia del percorso professionalizzante in tutte le sue parti.

Il numero degli Assistenti di tirocinio deve essere adeguato e concordato in relazione al numero degli studenti afferenti. L'impegno orario relativo all'incarico di Tutor/Assistente di tirocinio rientra nell'orario di lavoro contrattuale.

5. La funzione di Assistente di tirocinio viene assegnata annualmente dal Consiglio di Corso di Studio su proposta del Direttore delle Attività Didattiche del Soggetto Promotore.
6. Nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio di Corso in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per ogni studente inserito in tirocinio presso il Soggetto Ospitante, all'inizio di ogni Anno Accademico viene predisposto su proposta del Direttore delle Attività Didattiche, un progetto formativo tecnico-pratico comprendente:
 - i nominativi dei tirocinanti;
 - le strutture ed il settore del Soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli obiettivi formativi da raggiungere;
 - gli indicatori per la valutazione delle competenze raggiunte;
 - le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza;
 - i nominativi dei Tutor professionali di riferimento interno del Soggetto Ospitante;
 - gli estremi identificativi delle coperture assicurative contro gli Infortuni e la Responsabilità Civile.
7. Le competenze acquisite dallo studente con le attività formative di tirocinio sono sottoposte a valutazione da parte degli Assistenti di tirocinio e Tutor professionali attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione.
8. È fatto divieto di utilizzare i Tirocinanti in sostituzione del personale:
 - assunto con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività;
 - aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie;
 - necessario per colmare le vacanze in organico;
 - sospeso per Cassa Integrazione.
9. Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto ovvero necessarie per acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi.
10. Il tirocinio ha carattere curricolare, secondo le previsioni della Delibera Regionale citata in premessa ed è escluso pertanto dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell'art. 1 Legge n. 296/2006.

ART. 3

1. Le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio:
 - è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - è autorizzato, per la durata del presente accordo e ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 10 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD 679/2016), a compiere le operazioni di trattamento dei dati necessarie allo svolgimento del tirocinio attenendosi agli



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINI CURRICOLARI

obblighi di riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni acquisite, conformemente alle istruzioni impartite dal soggetto ospitante in qualità di Titolare del trattamento;

- deve adottare le linee di condotta prescritte dal Codice di comportamento del Soggetto Promotore, di cui al D.P.R. n.62 del 16.04.2013, nonché dal Codice di comportamento del Soggetto Ospitante (disponibile sul sito: www.asst-mantova.it o consultabile direttamente presso la sede dell'ASST di Mantova).

2. Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Direttore delle Attività Didattiche, al Tutor Didattico e all'Assistente/Tutor di Tirocinio del Soggetto Ospitante.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante.

Al termine del tirocinio, il Tirocinante ha diritto alla certificazione delle competenze acquisite, ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale o di ingresso/reingresso in percorsi formativi di istruzione e formazione professionale.

3. Qualora il tirocinante assumesse comportamenti lesivi di diritti o interessi della Struttura Ospitante, ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui sopra, il Soggetto Ospitante potrà, previa informazione al Tutor/ Direttore delle Attività Didattiche, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

1. L'attuazione del progetto formativo tecnico/pratico prevede periodiche riunioni tra il personale individuato dal "Soggetto Ospitante" ed il personale del "Soggetto Promotore" al fine di pianificare, monitorare e valutare i processi formativi ed apportare, ove necessario, le idonee modifiche per avviare e mantenere un contesto di tirocinio adeguato che faciliti i processi di apprendimento indirizzati all'acquisizione delle competenze professionali richieste.

ART. 5

1. Come dall'art.8 della convenzione tra l'Università degli Studi di Brescia e l'ASST Spedali Civili di Brescia, il servizio mensa per gli studenti del corso è a carico del Soggetto Promotore; il Soggetto Ospitante, se dispone del servizio mensa per i propri dipendenti, deve garantire agli studenti che lo richiedono, la fruizione del servizio mensa alle stesse condizioni del proprio personale dipendente;
2. L'integrazione derivante dall'onere del costo-pasto sarà rimborsato dal Soggetto Promotore, a richiesta del Soggetto Ospitante, nonché l'onere derivante dal noleggio delle divise.

ART. 6

1. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt.39 e 41 del D.Lgs n.81/2008 è garantita dal Soggetto Promotore - Servizio di Medicina Preventiva Aree Convenzionate; i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso il medesimo Servizio;

Tutti gli Studenti tirocinanti sono in possesso di certificato di idoneità e sono sottoposti a sorveglianza sanitaria annuale.

E' fatta salva per il Soggetto Ospitante - ove ritenuto opportuno dallo stesso - effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria di cui agli artt.39 e 41 del D.Lgs n.81/2008; in tale ipotesi, i relativi referti ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso la Struttura del Soggetto Ospitante.

**CONVENZIONE COLLETTIVA
DI TIROCINI CURRICOLARI**

2. Riguardo alla formazione e informazione di base degli studenti del Corso di Studio in Fisioterapia in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro come da D.Lgs 81/2008, si rimanda agli obblighi previsti dalla legge nei confronti dell'Ente formatore.
3. La Struttura Ospitante garantisce, per parte sua, la formazione specifica antincendio e l'informazione ai sensi art. 36 D.Lgs81/08, l'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale e che i luoghi di lavoro delle strutture aziendali presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività;
4. Ai sensi dell'art.8 della convenzione, l'Università degli Studi di Brescia garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 - codice INAIL dell'Università degli Studi di Brescia n.5887573 - e la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi.
5. Il Soggetto Promotore dichiara che ogni studente è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia contro gli Infortuni Compagnia AmTrust International Underwriters polizza n. IT01016A, decorrenza 31.3.2018 - 31.3.2023 e per la Responsabilità Civile Verso Terzi Compagnia Axa Assicurazioni polizza n. 402993018, decorrenza 31.3.2018 - 31.3.2023; inoltre gli studenti tirocinanti godono della copertura assicurativa INAIL solo per infortuni occorsi durante l'attività di tirocinio e con prognosi superiore a tre giorni.
6. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti (48 ore dall'accaduto) a: Ufficio Protocollo Università degli Studi di Brescia, Piazza Mercato n.15, 25121 Brescia - Dott.ssa Paola Luccitti - Tel. 030/2989245 - Fax 030/2989259, e-mail: paola.luccitti@unibs.it, facendo riferimento al numero di polizza, oltre che al Coordinatore Didattico del Corso e alla Segreteria dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie. Per ogni ulteriore precisazione, è possibile consultare il sito web dell'Università degli Studi di Brescia, www.unibs.it, seguendo il percorso: "SERVIZI - SERVIZI PER TUTTI - ASSICURAZIONI - STUDENTI PROFESSIONI SANITARIE".

ART. 7

1. Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), di cui hanno preso visione (per il Soggetto Promotore sul sito web aziendale www.asst-spedalicivili.it e per il Soggetto Ospitante sul sito web www.asst-mantova.it o presso la sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione dei Codici Etici e dei PTPCT da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 8

1. La presente convenzione, una volta sottoscritta, decorre dall'Anno Accademico 2020/2021 e termina con l'Anno Accademico 2021/2022; è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore, salvo disdetta da comunicare con preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione inviata a mezzo Raccomandata a/r o tramite casella di Posta Certificata.

ART. 9

1. Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINI CURRICOLARI

ART. 10

1. La presente scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e con spese a carico della parte richiedente.

La stessa è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi DPR 26 Ottobre 1972, n.642 - Allegato A- Tariffa parte I - articolo 2 il cui pagamento complessivo è assolto in modo virtuale dal Soggetto Promotore, giusta autorizzazione n.146728 del 30/12/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Brescia 1, codice TMJ. Il Soggetto Ospitante si impegna a corrispondere al Soggetto Promotore un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

ART. 11

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa.

ART. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO DIGITALMENTE
Per il Soggetto Promotore
ASST degli Spedali Civili di Brescia
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore U.O.C.
Affari Istituzionali e Territoriali
Dott.ssa Silvia Mentasti

FIRMATO DIGITALMENTE
Per il Soggetto Ospitante
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Mantova
Il Direttore Generale
Dott. Raffaello Stradoni